



Determina n. 71/2022

Roma, 14 giugno 2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI ALL'INTERNO DEL CREF (WHISTLEBLOWING) C.I.G. ZC836C8FDD

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in Via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (nel seguito CREF);

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le delibere n. 45(20) del 29 luglio 2020, n. 77 del 129 ottobre 2020 e n.106 del 18 dicembre 2020, e in vigore dal 23 febbraio 2021;

CONSIDERATO che nell'ambito del proprio piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, il CREF ha previsto tra le misure generali di prevenzione della corruzione l'adozione di una procedura di segnalazione di illeciti aggiornata e conforme alle ultime disposizioni normative vigenti;

CONSIDERATO che il CREF intende avvalersi di un operatore esterno che sia in grado di fornire un canale di comunicazione per la segnalazione degli illeciti che rispetti i criteri richiesti dalla legge;

VISTO l'art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, e le s.m.i. che hanno introdotto anche l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di whistleblowing;

VISTA la legge 30 novembre 2017 n.179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che ha rafforzato la tutela del dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'Autorità



Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che l'ANAC, nell'esercizio del proprio potere regolatorio è, tra l'altro, direttamente investita dalla legge n. 179 sopra richiamata, del compito di adottare apposite Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

CONSIDERATO, altresì, che ANAC è anche titolare di un autonomo potere sanzionatorio nei seguenti casi: a) mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; b) assenza o non conformità (rispetto alle modalità delineate nelle presenti Linee guida) di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni; c) adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante;

VISTA la delibera n. 690 del 1° luglio 2020 ANAC recante "Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001" (GU n. 205 del 18.8.2020);

VISTA la Direttiva Europea sul Whistleblowing (2019/1937), in vigore a partire dal 17 dicembre 2021, che prevede l'adozione di nuovi standard di protezione a favore dei "whistleblower" (in italiano "segnalanti");

VISTE le linee guida emanate dall'ANAC con delibera 469 del 9 giugno 2021 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;

VISTO il GDPR 2016/679 e il d.lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

RILEVATA la necessità di avvalersi di una procedura di segnalazione degli illeciti informatizzata in grado di garantire l'anonimato e facilitare il segnalatore;

CONSIDERATO che al tal fine il CREF ha effettuato un'indagine di mercato mediante una ricerca in rete del servizio richiesto nonché mediante un avviso pubblico esplorativo (n. 1/22)

CONSIDERATO che il suddetto avviso esplorativo, ai sensi dell'art. 8, "è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di alcun tipo per il CREF che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa";

PRESO ATTO che dall'indagine in rete espletata dagli uffici competenti del CREF, la Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. propone la fornitura del servizio di whistleblowing gratuitamente;



CONSIDERATO che Whistleblowing Solutions è una start-up innovativa a vocazione sociale che realizza, sperimenta e diffonde, metodologie e tecnologie software innovative per il whistleblowing e l'anticorruzione;

CONSIDERATO che la Transparency International Italia è un'organizzazione no profit parte del network globale di Transparency International, la più importante ONG anticorruzione a livello mondiale che è stata tra i primi in Italia ad occuparsi di whistleblowing;

PRESO ATTO che dalla collaborazione delle due suddette organizzazioni, che negli ultimi anni hanno sviluppato una forte esperienza sul tema del whistleblowing e sulle tecnologie informatiche che possono aiutare enti pubblici e privati a ricevere e gestire in modo più efficiente le segnalazioni di corruzione che ricevono, è nato il progetto Whistleblowing PA;

CONSIDERATO che la suddetta società è dotata di certificazione ISO 27001:2017;

VALUTATO il servizio che loro offrono come conforme alla normativa in vigore;

VISTI i termini di servizio e dello schema di contratto presenti sul loro sito internet;

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a), ai sensi del quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO il D.L. n.76/2020 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale, in deroga all'art. 36, comma 2, del suddetto d.lgs. n.50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, del D.L. n.76/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, come da modifica di cui all'art. 51 del D.L. 77/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 comma 2, del D. Lgs. 50/2016, modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 56/2017, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ACCERTATA la disponibilità della Whistleblowing Solutions a fornire il servizio di cui necessita il CREF;

RITENUTO di procedere all'affidamento, a titolo gratuito, alla Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. del contratto avente ad oggetto il servizio di segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti;

VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n. ZC836C8FDD relativo all'affidamento in esame; per le motivazioni descritte in premessa,

DETERMINA

1. di procedere, per le ragioni espresse in premessa e che qui si approvano, a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs.50/2016 e affidare, contestualmente, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l., in persona del suo rappresentante



- legale, con sede in Milano, Via Aretusa, n. 34, c.a.p. 20129, P. IVA n. 09495830961, il contratto avente ad oggetto il servizio di segnalazione degli illeciti;
2. che il servizio oggetto del contratto è dettagliato nell'allegato alla presente deliberazione;
 3. l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo alla ditta, dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
 4. che il servizio viene erogato a titolo gratuito;
 5. che l'affidamento avrà durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione della presente determina per accettazione, con possibilità di rinnovo;
 6. il R.U.P. è Alessandro Orlandi.

La presente determina è pubblicata, ai sensi dell'art. 29, D.lgs. 50/2016 e ss.mm., sul sito istituzionale del CREF, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Sbrana